



Consulting

Leggi e norme in materia di salute e sicurezza



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR).

Tel.: 0396011145
E.mail: info@dadaconsulting.com
www.dadaconsulting.com

La formazione per lavoratori e datori di lavoro

Andrea Rotella (Ingegnere, Consulente per la sicurezza)

SOMMARIO: 1. I nuovi accordi sulla formazione - 2. La formazione per la sicurezza - 3. I precedenti provvedimenti in tema di formazione - 4. L'Accordo per la formazione dei lavoratori - Premessa - 1. Requisiti dei docenti - 2. Organizzazione della formazione - 3. Metodologia di insegnamento e apprendimento - 4. Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 - 5. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - 6. Formazione dei dirigenti - 7. Attestati - 8. Crediti formativi - 9. Aggiornamento - 10. Disposizioni transitorie - 11. Riconoscimento della formazione pregressa - 12. Aggiornamento dell'Accordo - Allegato I. La formazione e-learning - Allegato II. Individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 - 5. L'Accordo per la formazione dei datori di lavoro.

1. I nuovi accordi sulla formazione

Con due recenti intese (pubblicate in G.U. 11 gennaio 2012, n. 8) sono stati definiti in sede di Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, gli Accordi relativi alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, co. 2, e dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 34, co. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008.

Tali accordi - nel superare le indicazioni sinora fornite dal D.M. 16 gennaio 1997 per la formazione di datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP e di lavoratori - contribuiscono a superare le molte differenziazioni, per modalità e durata, esistenti sull'intero territorio nazionale per la formazione dei lavoratori, e arginare l'evidente discriminazione esistente tra la formazione erogata per formare un datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RSPP (16 ore) e quella, invece erogata per formare chiunque altro intenda svolgere il medesimo ruolo (da 64 a 120 ore, in funzione del macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda).

I due importantissimi provvedimenti - destinati a superare, in materia di formazione dei lavoratori, il riferimento normativo più datato in materia, ovvero il D.M. 16 gennaio 1997 - sono:

- Accordo 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di **formazione** per lo svolgimento diretto, da parte **del datore di lavoro**, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Accordo 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la **formazione dei lavoratori**, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La formazione per la sicurezza

La formazione professionale è una delle forme attraverso le quali la nostra Costituzione prevede si tuteli il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, poiché un lavoratore che abbia una buona professionalità sarà un cittadino in grado di avere maggiori opportunità dalla vita e sarà in grado di fornire un miglior servizio all'azienda per la quale lavora ed all'intero Paese.

Il rischio concreto, tuttavia, è che, in una società molto orientata alla produzione e allo sviluppo economico, si finisca con l'intendere che il fine di questa formazione sia il mero adattamento della persona al lavoro, per migliorare le sue capacità di lavorare meglio, con più soddisfazione, più sicurezza.

Sarebbe invece un grave rischio per il nostro Paese immaginare che la formazione professionale dei lavoratori si riduca all'incremento delle loro abilità o capacità tecniche, come certamente è stato in passato, poiché quello che invece viene oggi richiesto - e ciò che lo stesso art. 35 della Costituzione promuove - è una formazione intesa come **propensione ad apprendere**, ad essere proattivi, a «maturare» attraverso il lavoro.

E in quest'ottica che il legislatore ha voluto definire la formazione, all'art. 2, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 81/2008 come: «*processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.*»

Come si evince, lo **scopo della formazione** del D.Lgs. n. 81/2008 non è quello, meramente, di fornire «conoscenze e procedure», ma consentire, promuovere, agevolare tutti quei processi che possano far sì che queste si trasformino poi in «competenze». Di per sé la «conoscenza» altro non è che il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento e può essere sia pratica che teorica, ma in generale - a questo livello,

e in un ambito come quello della sicurezza sul lavoro - è sostanzialmente fine a se stessa. Sarà l'acquisizione delle competenze, ovvero la comprovata capacità di utilizzare queste conoscenze, nonché abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche per lavorare in sicurezza, a rappresentare l'obiettivo formativo.

Se questo è lo scopo, allora è giusto parlare di formazione «per» la sicurezza e non «sulla» sicurezza.

Le **sanzioni** previste per il mancato adempimento degli obblighi di formazione ed informazione sono caratterizzate da contravvenzioni penali a carico di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Inoltre, la mancata formazione costituisce una delle gravi violazioni elencate nell'Allegato I all'Accordo Stato-Regioni, al punto che può comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale.

E difatti, informazione, formazione, istruzioni a carico di vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale sono previste dall'art. 15 tra le misure generali di tutela, anche se il riferimento principale in materia è disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale impone l'**obbligo di formazione** a carico del datore di lavoro nei confronti dei soggetti indicati in Tabella 1.

Ulteriori soggetti per i quali la norma in parola prescrive un obbligo di formazione per la sicurezza sono indicati in Tabella 2.

Inoltre - come indicato dall'art. 37, co. 3 - il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che i lavoratori siano sottoposti ad ulteriore **formazione**, rispetto a quella prevista dal co. 1, **in presenza di rischi specifici** disciplinati dai Titoli del decreto successivi al Titolo I e per i quali essa sia stata espressamente prevista. I casi in questione sono elencati in Tabella 3.

3. I precedenti provvedimenti in tema di formazione

Uno dei maggiori limiti della normativa prevenzionistica, tutte le volte in cui ha imposto l'obbligo della formazione per la sicurezza, sin dai tempi del D.Lgs. n. 626/1994, ma ancor prima dai decreti degli anni '50, è rappresentato dalla povertà di indicazioni che essa forniva: in particolare, in ordine alla durata della formazione, ai suoi contenuti, ai soggetti erogatori e formatari.

Vale la pena qui ripercorrere quelle che possono essere definite le varie tappe che, ad oggi, hanno contribuito a colmare le principali lacune.

La prima è rappresentata dal **D.M. 16 gennaio 1997**, grazie alla quale si individuavano i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei

Tabella 1 - Destinatari della formazione obbligatoria

Destinatario	Riferimento normativo
Lavoratore	Art. 37, co. 1
Dirigente	Art. 37, co. 7
Preposto	Art. 37, co. 7
Lavoratori caricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza	Art. 37, co. 9
Rappresentante dei lavoratori	Art. 37, co. 10

Tabella 2 - Altri soggetti obbligati alla formazione in casi particolari

Destinatario	Riferimento normativo
Lavoratori autonomi (facoltativa)	Art. 21, co. 2
Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione	Art. 32, co. 2
Datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RSPP	Art. 34, co. 2
Datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di addetto alla gestione delle emergenze	Art. 34, co. 2-bis
Dirigenti e preposti dell'impresa affidataria (cantieri)	Art. 97, co. 3-ter)
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	Art. 98, co. 2
Lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento tramite funi	Art. 116, co. 2
Preposto di lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento tramite funi	Art. 116, co. 4
Lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio di ponteggi	Art. 136, co. 6
Lavoratori, lavoratori autonomi, datori di lavoro e preposti addetti ai lavori in spazi confinati o in luoghi sospetti di inquinamento	Art. 2, D.P.R. n. 177/2011

lavoratori per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i **compiti di RSPP**.

Questo decreto imponeva in 16 ore la formazione per il datore di lavoro che intendeva ricoprire direttamente il ruolo di RSPP e in 32 ore la formazione necessaria per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Quest'ultima è sostanzialmente confermata nella sua idoneità anche dall'art. 37, co. 11, il quale riprende i contenuti del decreto ministeriale e fornisce ulteriori indicazioni in merito che aiutano a rendere ancor più efficace la formazione.

Evidentemente povera di contenuti era invece la parte di questo decreto, contenuta nell'art. 1 del medesimo, riguardante la formazione dei lavoratori, la quale si limitava a precisare che essa dovesse riguardare almeno:

- i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Nessuna indicazione veniva data in ordine alla durata che ci si aspettava avesse la formazione in questione, rimandando alle risultanze della valutazione del rischio ogni possibile decisione in merito. L'idea di responsabilizzare il singolo datore di lavoro nella definizione del piano formativo in sé non avrebbe dovuto rappresentare un *vulnus* nell'applicazione della norma, ma purtroppo si è assistito non di rado, per non dire di frequente, all'organizzazione di corsi di formazione di durata totalmente insufficiente per il raggiungimento degli

obiettivi formativi, organizzati con l'unico scopo di dare una parvenza di adempimento all'obbligo formativo, frustrando in tal modo il senso stesso della norma e vanificando quella che poteva essere un'importante occasione di confronto tra azienda e lavoratori su un tema cruciale come la sicurezza.

Il D.M. 16 gennaio 1997 non risulta tra gli atti abrogati con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, essendo stato, anzi, da esso richiamato per disciplinare, fino ad oggi, la formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP.

Con l'emanazione del **D.M. 10 marzo 1998** (anch'esso tuttora in vigore) furono definiti la durata e i contenuti minimi della formazione per i lavoratori addetti alla **prevenzione incendi** e lotta antincendio, tarata in 4, 8 o 16 ore in funzione del livello di rischio di incendio dell'azienda (rispettivamente basso, medio o elevato). Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, all'art. 46, co. 3, l'emanazione di futuri decreti che definiscano le nuove modalità di formazione per tali figure.

La formazione per i lavoratori addetti alle misure di **primo soccorso** è invece disciplinata, in termini di durata o contenuti dal **D.M. 15 luglio 2003, n. 388**, che prevede, in funzione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori e dei fattori di rischio, la classificazione delle aziende in 3 gruppi (con conseguente formazione della durata minima di 12 o 16 ore a seconda del gruppo di appartenenza). Il decreto - la cui piena validità per ciò che concerne la formazione è garantita dall'art. 45, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 - prevede altresì un obbligo di aggiornamento triennale della durata minima di 4 ore.

Tabella 3 - Lavoratori obbligati alla formazione in presenza di rischi specifici

Destinatario	Riferimento normativo
Lavoratori che impiegano attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici	Art. 73, co. 4
Lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro in genere	Art. 73, co. 1
Lavoratori che utilizzano DPI	Art. 77, co. 4, lett. h)
Lavoratori che effettuano lavori sotto tensione	Art. 82, co. 1
Lavoratori addetti al disarmo delle armature provvisorie per l'esecuzione di manufatti	Art. 145, co. 1
Lavoratori, riguardo alla segnaletica di sicurezza	Art. 164, co. 1, lett. b)
Lavoratori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi	Art. 169, co. 1, lett. b)
Lavoratori esposti al rischio di utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale	Art. 177, co. 1, lett. b)
Lavoratori esposti ad agenti fisici	Art. 184
Lavoratori esposti al rumore a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione	Art. 195
Lavoratori esposti ad agenti chimici	Art. 227
Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni	Art. 239, co. 2
Lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto	Art. 258
Lavoratori esposti ad agenti biologici	Art. 278, co. 2
Lavoratori esposti al rischio di esplosione	Art. 294-bis

Lo stesso anno, con il **D.Lgs. n. 195/2003** si definivano le capacità e i requisiti professionali dei **responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione**, ma in effetti le indicazioni di tale decreto trovarono piena applicazione solamente tre anni dopo grazie al provvedimento della **Conferenza permanente Stato-Regioni del 26 gennaio 2006** col quale si definiscono tutt'ora, in virtù del richiamo di tale provvedimento da parte dell'art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Un ulteriore provvedimento della Conferenza Stato-Regioni nella medesima data (26 gennaio 2006) si preoccupò inoltre di definire i contenuti minimi e la formazione per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di **lavoro in quota** e addetti ai sistemi di accesso e posizionamento tramite funi. Tale provvedimento venne poi recepito all'interno l'**Allegato XXI** del **D.Lgs. n. 81/2008** che, dunque, costituisce oggi il riferimento normativo su tali argomenti.

4. L'Accordo per la formazione dei lavoratori

L'Accordo per la formazione dei lavoratori è quello che presenta il maggiore impatto, a causa del fatto che i suoi contenuti si applicheranno su una popolazione di circa 22 milioni di soggetti su oltre 5 milioni di imprese.

Il corpo dell'Accordo in questione, ovvero la parte dei contenuti veri e propri, è costituito da 3 allegati:

- **Allegato A)**, contiene tutte le principali indicazioni ed è diviso in 12 punti e una «Premessa»;
- **Allegato 1**, riguarda la formazione *e-learning*;
- **Allegato 2**, individua in forma tabellare le macrocategorie di rischio in funzione dei codici ATECO 2002-2007.

A partire dalla «Premessa» dell'**Allegato A)**, è possibile scorgere alcune questioni che non mancheranno di suscitare interpretazioni e critiche.

Premessa

La prima questione deriva dal fatto che - mentre il titolo dell'Accordo fa riferimento alla sola **formazione dei lavoratori** - nella «Premessa» dell'**Allegato A)** si chiarisce come in realtà esso disciplini anche la **formazione di dirigenti e preposti, nonché dei soggetti di cui all'art. 21, co. 1** (ovvero i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).

Mentre la formazione di tutti i soggetti elencati nell'art. 21, co. 1 è facoltativa (in quanto è lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 a non prevedere alcun obbligo specifico di formazione a loro carico), così non è per dirigenti e preposti, essendo questa espressamente imposta dall'art. 37, co. 7.

È opportuno precisare e ricordare che, come citato anche nel titolo dell'Accordo, esso è emanato in forza della previsione di cui all'art. 37, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale fa riferimento unicamente alla formazione dei lavoratori e non anche di dirigenti e preposti. Ed infatti l'Accordo precisa a riguardo che l'applicazione dei suoi contenuti è facoltativa nei riguardi di diri-

genti e preposti. Tuttavia, aggiunge, «costituisce corretta applicazione dell'art. 37, co. 7 del D.Lgs. n. 81/2008».

Occorre precisare, a scanso di equivoci, che, pur rimanendo facoltativa la scelta di seguire le indicazioni contenute nell'Accordo e riguardanti la formazione di dirigenti e preposti, resta pur sempre l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la formazione di questi soggetti conformemente a quanto disposto dall'art. 37, co. 7.

In tal senso, le indicazioni in merito dell'Accordo possono costituire un'utile **linea guida**, ferma restando la piena responsabilità del datore di lavoro di garantire l'adeguatezza e la specificità della formazione a tali soggetti, sia in termini di durata che di contenuti.

Nella medesima «Premessa», si specifica inoltre come la formazione che verrà trattata nei punti successivi del testo riguardi solo la formazione prevista dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, ma non l'addestramento o la formazione prevista dai successivi Titoli.

Anche in questo caso non si può che non evidenziare la singolarità di tale scelta, giacché lo stesso art. 37, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedeva che tale formazione per i rischi specifici, di cui ai Titoli successivi al Titolo I, fosse disciplinata mediante questo stesso provvedimento. Ci si riferisce nello specifico a tutte quelle situazioni elencate nella Tabella 3 e nella Tabella 2, dove la formazione riguarda i lavoratori.

Non si può che essere critici nei confronti di una simile scelta, poiché ancora una volta si lascia spazio all'erogazione di corsi che - in assenza di chiare indicazioni o vincoli - inevitabilmente potrebbero portare agli stessi risultati sinora visti per tutta la formazione erogata ai lavoratori. Né ci sentiamo ottimisti all'idea che possano essere adottati accordi integrativi entro breve tempo per colmare questa lacuna, dato che già il presente Accordo giunge con un ritardo di circa due anni e mezzo rispetto al previsto.

Ed è sempre a causa di un ritardo che il presente provvedimento non si applicherà immediatamente anche ai **lavoratori stagionali**. Infatti, come previsto dall'art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, doveva essere emanato un decreto per le imprese che impiegano lavoratori stagionali. Non essendo stata emanata la norma in questione, l'Accordo prevede un'attesa di ulteriori 18 mesi dalla sua data di pubblicazione, prima che si proceda alla sua applicazione nelle more del decreto previsto.

Nella «Premessa» seguono due importanti chiarimenti. Con il primo si apre l'ipotesi di procedere alla formazione con modalità *e-learning*, mentre con il secondo si precisa che la formazione potrà avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro.

La «Premessa» si chiude con una nota che, si spera, possa chiarire una volta per tutte la questione relativa alla **collaborazione che il datore di lavoro è obbligato a richiedere agli organismi paritetici**, per formare i propri lavoratori e i loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37, co. 12.

Nell'enunciare l'obbligatorietà della richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro, si precisa che laddove questa riceva riscontro, egli dovrà tenerne con-

to nella pianificazione e realizzazione dei corsi, anche laddove la realizzazione non sia stata affidata a tali enti. Implicitamente questa indicazione ci permette di trarre due importanti **conclusioni**:

1) eventuali indicazioni da parte degli organismi paritetici non sono vincolanti per il datore di lavoro, visto che egli deve limitarsi a «tenerne conto». E del resto la cosa non può che essere ovvia dato che è il datore di lavoro a rispondere penalmente in merito alla sufficienza e adeguatezza della formazione;

2) non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di affidare la formazione a tali organismi paritetici né in toto, né in parte.

La medesima nota inoltre precisa che - in assenza di organismi paritetici afferenti al territorio e al settore nel quale l'azienda opera - il datore di lavoro potrà procedere in totale autonomia alla pianificazione e realizzazione della formazione. Inoltre, anche laddove tali organismi siano presenti, essi dovranno fornire eventuali indicazioni entro 15 giorni dalla loro richiesta. Superato tale termine il datore di lavoro potrà provvedere autonomamente.

È importante notare come quest'ultima indicazione ponga un vincolo importante nella **pianificazione della formazione**: essa deve essere programmata almeno 15 giorni prima della sua realizzazione.

1. Requisiti dei docenti

Il primo punto dell'Accordo, dopo la «Premessa», si preoccupa di definire i requisiti dei docenti. È questa un'ulteriore auto-assegnazione di compiti dal parte della Conferenza Stato-Regioni, dato che questo specifico incarico fu in realtà assegnato dal legislatore alla Commissione consultiva permanente tramite l'art. 6, co. 8, lett. m-bis). L'Accordo ha comunque inteso fornire alcune **indicazioni minime**, consistenti nel precisare che i docenti devono dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Questa è riconducibile anche all'aver svolto il ruolo di RSPP per almeno tre anni.

È appena superfluo evidenziare che, essendo la formazione un processo educativo, essa necessita per essere efficace di docenti che abbiano un'intenzionalità educativa, ovvero che siano dotati di competenze che vano ben oltre la mera esperienza. Ovviamente non si può che censurare l'attesa nell'emanazione dei requisiti dei docenti, e non solo, da parte della Commissione consultiva permanente.

2. Organizzazione della formazione

Il secondo punto dell'Accordo riguarda l'organizzazione della formazione, per la quale si dispone che **per ciascun corso si dovrà prevedere**:

- a) il soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;

f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

g) la declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché tutti gli altri elementi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nel caso di **lavoratori stranieri** dovrà essere previamente verificata la comprensione e conoscenza della lingua, e nell'erogazione del corso dovrà essere garantita la comprensione dei suoi contenuti. Si suggerisce, tra l'altro, il ricorso alla modalità *e-learning* per effettuare dei corsi preliminari che aiutino ad abbattere le barriere linguistiche.

3. Metodologia di insegnamento e apprendimento

Sul punto il provvedimento si limita a fornire **poche e facoltative indicazioni** («A tali fini è opportuno»):

- 1) equilibrio tra lezioni frontali e esercitazioni teoriche e pratiche;
- 2) metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*;
- 3) dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche;
- 4) metodologie innovative che prevedano l'uso di strumenti informatici, tra cui l'*e-learning*.

Su questi punti si concentrano le maggiori critiche che è possibile muovere a questo provvedimento, poiché questo si concentra nel definire durate, contenuti, ma ben poco dice sul metodo della formazione.

Fintantoché non si arriverà alla consapevolezza che la **formazione** non è un ennesimo adempimento, ma una **risorsa strategica** anche per le aziende e che, come tale, deve essere gestita da professionisti, esattamente come si gestiscono le materie prime o i macchinari dell'azienda, si rischia di sprecare un'importante occasione per lo sviluppo del Paese.

4. Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008

La formazione è distinta in due diversi moduli:

1) **formazione generale**: di durata minima di 4 ore, nella quale sostanzialmente sono ripresi i contenuti già previsti dall'art. 37, co. 1, lett. a) sui concetti generali della prevenzione e sicurezza sul lavoro. Può essere erogata in modalità *e-learning*.

2) **formazione specifica**: di durata minima variabile di 4, 8 o 12 ore, a seconda della macrocategoria di rischio in cui ricade l'azienda (rispettivamente basso, medio, alto rischio), secondo la tabella dell'Allegato 2 dell'Accordo. Essa tratta dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La Tabella 4 riporta in sintesi le ore previste per la formazione di lavoratori e preposti.

La formazione specifica non può essere erogata in modalità *e-learning*.

Valgono le seguenti **specificazioni**:

- la formazione in questione non comprende anche l'addestramento;
- come già visto nella «Premessa», tale formazione

non comprende quella prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Accordo difatti specifica che essa, in termini di contenuti e durata, deve essere ampliata in base all'esito della valutazione dei rischi.

Esempio

Se la formazione specifica prevista fosse di 4 ore, in virtù dell'appartenenza dell'azienda alla macrocategoria a rischio basso, ma dalla valutazione dei rischi emergesse la necessità di formare i propri lavoratori anche su attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari (es. carrello elevatore, dal quale discende l'obbligo di una formazione aggiuntiva ai sensi dell'art. 73, co. 4), il monte ore dovrà presumibilmente essere incrementato per tener conto di questa esigenza.

Analogamente, se si effettuassero lavori sotto tensione, per i quali dovrà essere prevista la formazione aggiuntiva prevista dalla norma CEI 11-27.

A prescindere dal livello di rischio individuato per l'intera azienda secondo le distinzioni dell'Allegato 2, se il lavoratore non svolge mansioni che prevedano la sua presenza nei reparti produttivi, potrà essere formato

per il solo rischio basso (es. lavoratore addetto a mansioni di ufficio all'interno di uno stabilimento di carpenteria metallica).

La **formazione di primo ingresso in edilizia** della durata di 16 ore, effettuata dai lavoratori del settore prima della loro assunzione, viene riconosciuta come corrispondente alla formazione generale, mentre per la parte specifica occorrerà vedere se il programma effettivamente svolto corrisponde a quanto previsto dall'Accordo (che in effetti altro non è se non un mero elenco di rischi).

Sono **riconosciuti come equivalenti** anche eventuali corsi di formazione professionale erogati da soggetti accreditati dalle Regioni se di durata e contenuti conformi a quelli dell'Accordo.

La formazione così erogata non è soggetta ad alcun test, colloquio o esame di verifica dell'apprendimento.

5. Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

Per il preposto si integrerà la formazione prevista per i lavoratori, corrispondente al livello di rischi definito, con **ulteriori 8 ore di formazione**: i contenuti minimi sono definiti nell'Accordo stesso in 8 punti, di cui solo i primi 5 possono essere erogati in modalità *e-learning* (Tabella 5).

Tabella 4 - Le ore previste per la formazione di lavoratori e preposti

Livello di rischio	Soggetti da formare	Ore Formazione Generale	Ore Formazione Specifica (*)	Ore Formazione Aggiuntiva (in relazione ai compiti esercitati)
BASSO	LAVORATORI	4	4	—
BASSO	PREPOSTI	4	4	8
MEDIO	LAVORATORI	4	8	—
MEDIO	PREPOSTI	4	8	8
ALTO	LAVORATORI	4	12	—
ALTO	PREPOSTI	4	12	8

(*) La formazione specifica va ripetuta in caso di:

- trasferimento o cambiamento di mansioni
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi
- evoluzione di rischi o insorgenza di nuovi rischi

Tabella 5 - La formazione particolare aggiuntiva per i preposti

La formazione aggiuntiva per i preposti costituisce **credito formativo permanente**, salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

I **contenuti** del modulo di formazione particolare aggiuntiva sono:

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo dovrà essere effettuato un colloquio o test di verifica dell'apprendimento. Si ricorda che, mentre la formazione del preposto è obbligatoria ai sensi dell'art. 37, co. 7, le indicazioni in merito fornite dall'Accordo in esame non sono vincolanti per il datore di lavoro, in quanto non disposte dalla normativa vigente.

6. Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti ha una durata minima di 16 ore (Tabella 6) e deve essere pianificata in modo che si concluda entro il termine massimo di 12 mesi dal suo inizio.

I suoi contenuti minimi sono definiti dall'Accordo (Tabella 7).

La formazione dei dirigenti può essere erogata per intero in modalità *e-learning* e al termine del percorso formativo dovrà essere effettuato un colloquio o un test di verifica dell'apprendimento.

Si ricorda che, mentre la formazione del dirigente è obbligatoria ai sensi dell'art. 37, co. 7, le indicazioni in merito fornite dall'Accordo in esame non sono vincolanti per il datore di lavoro, in quanto non disposte dalla normativa vigente.

Tabella 6 - La formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti – sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori – è strutturata in quattro moduli (v. Tabella 7) – può essere erogata per intero in modalità <i>e-learning</i> La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi – tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti – anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È prevista una prova di verifica obbligatoria dell'apprendimento, da effettuarsi con colloquio o test (in alternativa tra loro) – al termine del corso (previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione) – finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo Nota: La formazione dei dirigenti è obbligatoria ai sensi dell'art. 37, co. 7, D.Lgs. n. 81/2008. Le indicazioni in merito fornite dall'Accordo in esame non sono vincolanti per il datore di lavoro, in quanto non disposte dalla normativa vigente.
--

Tabella 7 - Contenuti minimi della formazione dei dirigenti

Moduli previsti dall'Accordo	Contenuti minimi
Modulo 1 Giuridico-Normativo	✓ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori ✓ Organi di vigilanza e le procedure ispettive ✓ Soggetti del sistema di prevenzione aziendale ex D.Lgs. n. 81/2008 (compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa) ✓ Delega di funzioni ✓ Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; ✓ "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ✓ Sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
Modulo 2 Gestione e organizzazione della sicurezza	✓ Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/2008) ✓ Gestione della documentazione tecnico-amministrativa ✓ Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione ✓ Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze ✓ Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al co. 3 bis, art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 ✓ Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione

Moduli previsti dall'Accordo	Contenuti minimi
Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi	✓ Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi ✓ Rischio da stress lavoro-correlato ✓ Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale ✓ Rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto ✓ Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio ✓ Considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti ✓ Dispositivi di protezione individuale ✓ Sorveglianza sanitaria
Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori	✓ Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo ✓ Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale ✓ Tecniche di comunicazione ✓ Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti ✓ Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ✓ Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

7. Attestati

Al termine del corso, il soggetto organizzatore provvederà a rilasciare gli attestati, qualora le presenze del lavoratore, del dirigente o del preposto abbiano superato una frequenza al corso del 90% del totale e - solo nel caso dei dirigenti e preposti - il test o il colloquio finale siano andati a buon fine.

L'Accordo prevede quali siano i contenuti minimi degli attestati.

8. Crediti formativi

La **formazione generale**, sia essa erogata al lavoratore che al preposto (poiché questi deve frequentare anche il corso per lavoratori), costituisce credito formativo permanente.

La **formazione specifica del preposto** (prevista dal punto 5 dell'Accordo) è anch'esso un credito formativo permanente, a meno che non cambino i rapporti di preposizione nell'azienda o il preposto non venga assunto da un'altra azienda con un diverso rapporto di preposizione.

La **formazione per il dirigente** costituisce un credito formativo permanente e l'Accordo non prevede casi in cui essa debba essere ripetuta.

Non è soggetto ad alcun obbligo di formazione il lavoratore che, avendo già terminato il proprio percorso di formazione generale e specifico, venga assunto da un'altra azienda del medesimo settore dell'azienda di provenienza.

Nel caso in cui, invece, l'azienda fosse di un settore differente, il lavoratore dovrà essere sottoposto alla formazione specifica per quel settore, mentre quella generale gli verrebbe riconosciuta in quanto credito formativo permanente.

Nel caso invece in cui il lavoratore venisse assegnato ad un'altra mansione all'interno della medesima azien-

da multiservizi, qualora il settore di rischio di quella mansione fosse maggiore, questi dovrà frequentare una formazione integrativa, pur venendo riconosciuta la formazione generale e specifica già erogata.

In generale, nel caso di **cambio di mansione o di mutamento delle condizioni di rischio** per il lavoratore (introduzione di nuove macchine, sostanze pericolose, nuovi rischi ecc.) la formazione specifica dovrà essere integrata limitatamente alle modifiche intervenute.

9. Aggiornamento

Indipendentemente dal fatto che si tratti di dirigenti preposti o lavoratori, e dal livello di rischio dell'azienda, l'aggiornamento è in tutti i casi **quinquennale** e della **durata minima** di 6 ore (Tabella 8).

Tutti i corsi di aggiornamento, indipendentemente dai destinatari, potranno essere erogati per intero in modalità *e-learning*.

Non è da considerarsi aggiornamento l'informazione prevista per la formazione specifica, qualora si introducano nuove sostanze, nuovi macchinari, nuovi rischi ecc.

10. Disposizioni transitorie

Dalla data di pubblicazione dell'Accordo, il termine per formare **dirigenti e preposti** è previsto in 18 mesi.

In generale, **per tutti i nuovi assunti** invece - siano essi lavoratori, dirigenti o preposti - la formazione dovrà essere erogata precedentemente o, al limite, contestualmente all'assunzione.

In ogni caso, il percorso formativo dovrà iniziare prima che il lavoratore, dirigente o preposto sia adibito alla mansione e, qualora non fosse possibile concludere la

Tabella 8 - Termini per l'aggiornamento della formazione

Livello di rischio	Soggetti per i quali è previsto l'aggiornamento	Periodicità aggiornamento	Ore aggiornamento
L'aggiornamento vale per tutti i settori di rischio	LAVORATORI	ogni 5 anni	6
L'aggiornamento vale per tutti i settori di rischio	PREPOSTI	ogni 5 anni	6
L'aggiornamento vale per tutti i settori di rischio	DIRIGENTI	ogni 5 anni	6

formazione prima che questi inizi a lavorare, essa dovrà comunque concludersi entro 60 giorni.

Si noti come l'Accordo consenta questo arco temporale di 60 giorni solo per concludere un percorso formativo iniziato, in ogni caso prima o contestualmente all'assunzione.

In fase di **prima applicazione**, verranno riconosciuti come "idonei" quei corsi di formazione i cui piani formativi siano stati già approvati, formalmente e documentalmente, alla data di entrata in vigore dell'Accordo che, pur non rispettando le durate, modalità e i contenuti minimi previsti ai punti 4, 5 e 6 sinora visti, siano coerenti con le previsioni normative (art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008) e con eventuali indicazioni contenute nei contratti collettivi del lavoro.

Il **termine massimo** per concludere questa formazione, in via transitoria, è fissato in dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

11. Riconoscimento della formazione pregressa

Evidentemente, una delle questioni che sta più a cuore a tutte le aziende riguarda il riconoscimento della formazione sinora erogata, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, a lavoratori, dirigenti e preposti.

Difatti, con particolare riferimento alla formazione rivolta ai lavoratori - per disciplinare la quale è stato adottato il presente Accordo ai sensi dell'art. 37, co. 2 - nelle more della sua applicazione, le aziende avrebbero comunque dovuto provvedere alla formazione prevista, essendo tale obbligo cogente fin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Con riferimento, pertanto, alla formazione sinora erogata, l'Accordo prevede il riconoscimento di quei corsi già erogati a **lavoratori** che - pur non rispettando le indicazioni in esso contenuti - siano coerenti in termini di durata, modalità e contenuti con le previsioni normative (art. 37, co. 1 e 7) e con eventuali indicazioni provenienti dai contratti collettivi del lavoro. Tale formazione, se idonea, comprende sia la formazione generale che quella specifica.

Per i **preposti**, ai quali sia già stata erogata la sola formazione prevista per i lavoratori, questa verrà riconosciuta secondo le modalità viste (coerenza con le previsioni normative e contrattuali), ma dovrà essere integrata con la formazione particolare di 8 ore prevista al

punto 5 entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo.

Non essendo stata prevista da parte dell'Accordo alcuna indicazione per il riconoscimento della formazione pregressa dei preposti (eccezion fatta per l'aliquota coincidente con la formazione ad essi erogata in quanto lavoratori), si deve intendere come non idonea qualunque pregressa formazione specifica ad essi rivolta.

Si rammenta che le indicazioni dell'Accordo non sono vincolanti nel caso della formazione dei preposti.

Nel caso in cui la formazione prevista per i lavoratori, anche quando questa riguardi i preposti, fosse stata effettuata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (ovvero prima dell'11 gennaio 2007), sarà necessario procedere al suo aggiornamento (6 ore) entro 12 mesi.

Per quanto concerne i **dirigenti**, verrà riconosciuta la formazione pregressa, se erogata prima del 11 gennaio 2012 e se conforme ai contenuti minimi indicati all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (riguardante la formazione del datore di lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di RSPP) ed erogata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per RSPP e ASPP previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

12. Aggiornamento dell'Accordo

Si prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un gruppo di lavoro che, entro 18 mesi, proponga eventuali adeguamenti al presente Accordo.

Purtroppo, come già accennato, tra gli argomenti citati dall'Accordo sui quali tale gruppo tecnico è chiamato a lavorare, non compare l'integrazione dei suoi contenuti con la formazione sui rischi disciplinati dai Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I, nonostante la definizione di tale formazione sarebbe dovuta rientrare tra i contenuti dell'Accordo ai sensi dell'art. 37, co. 3.

Allegato I - La formazione e-learning

L'Accordo, pur fornendo particolari indicazioni di come erogare la formazione via *e-learning*, ha senz'altro il merito di chiarire che essa non ha nulla a che vedere

con tanti dei cd. “corsi a distanza”, che in questi anni sono proliferati, anche in assenza di ogni indicazione specifica in merito.

L'Accordo precisa infatti: «*Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente, o di un forum online dedicato ad un determinato argomento, ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale*».

Questa innovativa modalità di formazione, se correttamente realizzata, potrebbe rappresentare uno strumento importante per quel passaggio culturale da insegnamento ad apprendimento precedentemente auspicato.

Allegato II - Individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

Come fu già fatto per la formazione «specificata» degli RSPP e ASPP (modulo B) con l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, anche in questo caso la **classificazione delle aziende**, ai fini della definizione del loro livello di rischio, è stata determinata in funzione del loro settore di attività (Tabella 9).

Questa scelta presenta ovviamente molti limiti, soprattutto derivanti dal fatto che il settore di attività di un'azienda, così genericamente determinato, non dice molto riguardo ai rischi a cui sono realmente esposti i suoi lavoratori.

In ogni caso l'Accordo dice molto chiaramente che i **contenuti** in esso definiti sono da intendersi come «**minimi**»: pertanto dovranno essere integrati in termini di

durata e argomenti, in funzione degli esiti della valutazione dei rischi.

In sé la classificazione delle aziende in tre categorie (basso, medio e alto rischio) rappresenta un criterio semplice da comprendere, soprattutto perché ancorato a categorie economiche ben precise. Ciò aiuterà certamente a definire una volta per tutte e senza dubbi di sorta quali debbano essere le durate minime dei corsi di formazione, ma solo questo.

Tutti i lavoratori in Italia saranno tenuti d'ora in poi a frequentare corsi di formazione di 8, 12 o 16 ore, almeno una volta nella vita e non è poco, in senso quantitativo.

Questo sarà misurabile, ne potremo persino computare i costi e forse anche i vantaggi in termini di riduzione degli infortuni. Ma a livello qualitativo e di certezza nel raggiungimento degli obiettivi formativi non si è mostrato lo stesso zelo, già a partire dalla mancata definizione di idonei requisiti per i formatori (la responsabilità non è peraltro della Conferenza Stato-Regioni), fino a non aver ricercato e suggerito metodi per verificare l'avvenuta «qualificazione» (obiettivo al quale la Comunità europea punta con decisione).

È certamente sintomatico che non sia stato previsto alcun test o colloquio al termine della formazione dei lavoratori.

Ancora una volta si ripropone la mentalità dell'insegnamento a discapito dell'apprendimento, e soprattutto del metodo con cui garantire i contenuti e verificarne l'apprendimento da parte di chi seguirà percorsi di formazione.

Tabella 9 - Classificazione delle aziende secondo codici ATECO 2007

Livello di rischio	Classificazione ATECO 2007
BASSO	G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) K (Attività finanziarie e assicurative) J (Servizi di informazione e comunicazione) L (Attività immobiliari) M (Attività professionali, scientifiche e tecniche) R (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) S (Altre attività di servizi) T (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) U (Organizzazioni e organismi extraterritoriali)
MEDIO	A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) H (Trasporto e magazzinaggio) O (Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria) P (Istruzione) Q (Sanità e assistenza sociale)
ALTO	B (Estrazione di minerali da cave e miniere) C (Attività manifatturiere) D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) E (Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di gestione rifiuti e risanamento) F (Costruzioni) Q (Sanità e assistenza sociale)

5. L'Accordo per la formazione dei datori di lavoro

Un ultimo approfondimento merita anche l'Accordo (sempre siglato il 21 dicembre 2011) relativo ai corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di RSPP.

Per la formazione allo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, si rinvia all'articolo 34, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 81/2008.

Sono molte le similitudini con il precedente Accordo, per cui ci si limiterà di seguito ad evidenziarne le parti principali, rimandando alla lettura del testo per la conoscenza dei contenuti specifici.

Anche in questo caso il corpo principale dell'Accordo è contenuto in **tre allegati** aventi le medesime denominazioni di quelle viste nell'Accordo per la formazione dei lavoratori.

Della «Premessa» contenuta nell'Allegato A), si evidenzia la precisazione con la quale si specifica che **la formazione non comprende** anche quella per lo svolgimento dell'incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e primo soccorso, qualora il datore di lavoro intendesse svolgere direttamente anche tali ruoli. Tale precisazione altro non è che un conferma di quanto già disposto dall'art. 34, co. 2-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Una delle principali differenze rispetto alla formazione rivolta a lavoratori, dirigenti e preposti è che - per la formazione dei datori di lavoro - la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto di dover specificare quali siano i **soggetti formatori**.

Difatti, mentre la formazione a lavoratori, dirigenti e preposti può essere organizzata da chiunque (compreso lo stesso datore di lavoro), l'Accordo in questione invece autorizza in qualità di enti formatori unicamente i soggetti elencati al punto 1 dell'Allegato A).

Sinora, di fatto, tale formazione, essendo regolata dal D.M. 16 gennaio 1997 che nulla diceva in merito, è stata organizzata ed erogata da soggetti svincolati da qualunque specifico requisito.

Il punto 2 dell'Accordo prevede che anche in questo caso, nelle more delle indicazioni della Commissione consultiva permanente, i docenti debbano possedere un'esperienza triennale nel settore della sicurezza del lavoro.

I punti 3 e 4, riguardanti l'organizzazione dei corsi e la metodologia di insegnamento e apprendimento, sono

analoghi a quelli già visti nel precedente Accordo, mentre è il punto 5 ad articolare il differente percorso formativo.

La formazione del datore di lavoro, in funzione dell'appartenenza all'una o all'altra categoria di rischio (categorizzazione che segue i medesimi criteri di quanto già visto nell'altro Accordo), prevederà un **monte ore complessivo** (Tabella 10) così determinato:

- basso rischio: 16 ore;
- medio rischio: 32 ore;
- alto rischio: 48 ore.

Il **percorso formativo** è strutturato in 4 moduli (normativo, gestionale, tecnico, relazionale), i cui primi due (normativo e gestionale) possono essere erogati anche in modalità *e-learning*.

Per i datori di lavoro, l'Allegato 1 dell'Accordo definisce **termini e condizioni per l'e-learning**.

È prevista la **verifica dell'apprendimento** con un test o un colloquio, sotto la responsabilità del docente. La frequenza non potrà essere inferiore al 90% del monte ore complessivo, così come disposto al punto 6 dell'Accordo. In caso di esito positivo, si procederà al rilascio di un attestato i cui contenuti minimi sono definiti nel medesimo punto.

L'**aggiornamento** è fissato con cadenza quinquennale e avrà le seguenti durate in funzione della categoria di rischio dell'azienda:

- basso rischio: 6 ore;
- medio rischio: 10 ore;
- alto rischio: 14 ore.

L'**obbligo di aggiornamento** riguarda sia quei datori di lavoro che abbiano già frequentato il corso di formazione previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997, sia i datori di lavoro che usufruirono dell'esonero previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994.

Solo questi ultimi - entro 24 mesi - dovranno frequentare **specifici corsi di aggiornamento** che abbiano gli stessi contenuti dei corsi previsti al punto 5. Tali corsi, evidentemente, dovranno essere differenti da quelli previsti per l'aggiornamento di tutti gli altri datori di lavoro che svolgono direttamente l'incarico di RSPP, dovendo rappresentare una sorta di condensato della formazione complessiva nel monte ore previsto di aggiornamento, in funzione della categoria di rischio di appartenenza.

Tutti i corsi di aggiornamento possono essere erogati in modalità *e-learning*.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei **crediti formativi**, esimono dalla frequentazione del corso di for-

Tabella 10 - Ore previste per la formazione e l'aggiornamento dei datori di lavoro che intendono svolgere compiti propri di RSPP

Livello di rischio	Soggetto da formare	Ore di Formazione	Ore di Aggiornamento (quinquennale)
BASSO	DATORE DI LAVORO	16	6
MEDIO	DATORE DI LAVORO	32	10
ALTO	DATORE DI LAVORO	48	14

mazione previsto al punto 5 (fermo restando l'obbligo di aggiornamento):

- l'esonero ex art. 95 del D.Lgs. n. 626/1994;
- l'aver già frequentato alla data di pubblicazione dell'Accordo il corso ex art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997;
- l'aver completato l'intero percorso per RSPP previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 per il proprio macrosettore ATECO di appartenenza.

Nel caso di **inizio di nuova attività**, il datore di lavoro che intenderà svolgere direttamente il ruolo di RSPP

dovrà completare il nuovo percorso formativo previsto dal punto 5 dell'Accordo entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Ci si chiede se tale regola possa valere anche per attività esistenti nel caso di mutamento del datore di lavoro.

Solo in fase di prima applicazione verranno riconosciuti come idonei i corsi di formazione ex art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 già approvati formalmente e documentalmente, purché si concludano entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(come modificato dal d.lgs. n. 106/2009)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Fermo restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in ma-

teria di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, duran-

te l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Acc. 21 dicembre 2011, n. 221/CSR ⁽¹⁾

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). ⁽²⁾

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli argo-

fondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;

Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una

Note:

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2012, n. 8.

(2) Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, duran-

te l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Acc. 21 dicembre 2011, n. 221/CSR ⁽¹⁾

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). ⁽²⁾

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;

Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli argo-

fondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;

Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;

Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento; Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una

Note:

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2012, n. 8.

(2) Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;

Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

[Testo dell'accordo]

Sancisce accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Allegato A

Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37,

comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione «adeguata e specifica».

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo

invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

1. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;

anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

A tali fini è opportuno:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

la formazione generale per i lavoratori;

la formazione dei dirigenti;

i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;

la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;

progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma

3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Contenuti:

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come mini-

mi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la «Formazione Generale» e quella «Specifica», ma non «l'Addestramento», così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato I:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale «16ore-MICS», delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.

Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

7. ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova

di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;

qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente

con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:

è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono es-

sere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il ter-

mine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

b) Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato 1

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività. L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.

Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di con-

sequenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica on-line.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività e-Learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;

- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.

Le prove di valutazione «in itinere» possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Allegato 2

Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)		45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

ATECO 2002		ATECO 2007
		65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P	T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI

ATECO 2002		ATECO 2007
		DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Organizz. Extraterrit.	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
Altre industrie estrattive	CB	07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari, ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
Conciarie, Cuoio	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI

ATECO 2002		ATECO 2007
		14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
Legno	DD	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Carta, editoria, stampa	DE	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Minerali non metalliferi	DI	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRIMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
Autoveicoli	DM	29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Mobili	DN	31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Smaltimento rifiuti	D	37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Industria chimica, Fibre	DG	19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Gomma, Plastica	DH	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità	N	Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Assistenza sociale residenziale (85.31)		86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Acc. 21 dicembre 2011, n. 223/CSR ⁽¹⁾

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). ⁽²⁾

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Visto il comma 3 del predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;
Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;
Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;
Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;
Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;
Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma

di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;

Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;

Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;

Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;
Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;

Note:

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2012, n. 8.

(2) Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

[Testo dell'accordo]

Sancisce accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Allegato A

Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA

Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DL SPP).

Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell'intero percorso.

Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.

Precisazione:

Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

c) l'INAIL;

d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;

g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

i) i fondi interprofessionali di settore;

j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.

NOTA:

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

2. REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
- b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il docente;
- d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.

5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO 48 ore.

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macro-categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di

responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;

- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico-amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.

In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

7. AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore

ALTO 14 ore.

L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;

- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di rendere dinamica e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:

utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.

8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l'andamento e la qualità delle attività formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

9. CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.

10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di

inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.

12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Allegato 1

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività. L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.

Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita,

tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica on-line.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività e-Learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.

Le prove di valutazione «in itinere» possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effet-

tuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

Allegato 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

Rischio BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Commercio ingrosso e dettaglio	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	
Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)		45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI	
Alberghi, Ristoranti	H	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	
Assicurazioni	J	K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE	
Immobiliari, Informatica	K	L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E	

ATECO 2002		ATECO 2007
		ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Servizi domestici	P	T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Organizz. Extraterrit.	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATECO 2002		ATECO 2007
		88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE

Rischio ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
Altre industrie estrattive	CB	07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari, ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
Conciarie, Cuoio	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
Legno	DD	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Carta, editoria, stampa	DE	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Minerali non metalliferi	DI	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRIMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
Autoveicoli	DM	29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

ATECO 2002		ATECO 2007
		30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Mobili	DN	31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Smaltimento rifiuti	D	37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Industria chimica, Fibre	DG	19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Gomma, Plastica	DH	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità	N	Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Assistenza sociale residenziale (85.31)		86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Gestione archivi cartelle sanitarie e di rischio
Consulenza in materia di salute, sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

DaDa Consulting sas - Tel. 0396011145 - info@dadaconsulting.com - dadaconsulting@pec.it
Via E. Fermi 2/A - 20876 Ornago (MB) - C.F. e P. IVA 06499230966 - www.dadaconsulting.com